

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL

LAZIO

Ricorso

Per l'ingegner CROCE GIUSEPPE, Cf. CRC GPP 46E02 L424H, rappresentato e difeso dall'avv. Prof. Federico Tedeschini e dall'avv. Alessandro Tozzi, elettivamente domiciliato presso il loro studio in largo Messico n. 7;

CONTRO

Il MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

e nei confronti

Il CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI di ROMA in persona del presidente pro tempore, domiciliato presso la sede in Via Vittorio Emanuele Orlando 83, Roma;

per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio rifiuto serbato dal

Ministero della Giustizia

in merito alla istanza del ricorrente notificata in data 22 Marzo 2007, e ricevuta dal Ministero in data 2 Aprile 2007, con la quale il ricorrente ha chiesto al Ministero lo scioglimento del Consiglio (all.1), stante la decisione n.4/2007 del 9 Febbraio 2007, del CNI, che aveva annullato il procedimento elettorale del Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri di Roma a seguito delle operazioni di voto terminate in data 22 Ottobre 2005.

FATTO

Riteniamo che il Collegio sia ampiamente a conoscenza dei fatti di causa, avendo più volte avuto modo di occuparsi della vicenda.

Nello scorso mese di Ottobre del 2005, si sono svolte le elezioni per la nomina del nuovo Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri di Roma, il cui insediamento è stato proclamato in data 23 Ottobre 2005.

Il 31 Ottobre un nutrito gruppo di Ingegneri, fra i quali il ricorrente, ha presentato un Reclamo al Consiglio Nazionale degli Ingegneri avverso il risultato elettorale, ai sensi dell'art.6 del D. lgt. 382/1944, esponendo numerose censure in merito alle elezioni svolte, e chiedendo per la prima

volta il Commissariamento del Consiglio di Roma sulla base delle illegittimità perpetuate.

A tale Reclamo è seguito un primo ricorso al Tar Lazio, ulteriori istanze di commissariamento dell'Ing. Croce, e un secondo ricorso al Tar avverso il silenzio rifiuto, che è stato accolto con sentenza 5879/2006, Sezione III Quater.

Tale sentenza, dopo diverse vicende sulle quali non ci dilungheremo, è stata successivamente annullata dal Consiglio di Stato con sentenza 1596/2007, sulla base del fatto che il Ministero avesse esercitato il suo potere di vigilanza, e che l'Ing. Croce fosse a conoscenza dell'esercizio di tale potere.

Sentenza alquanto opinabile, in merito ai fatti, ma tant'è.

Nel frattempo, in data 9 Febbraio 2007, con decisione n.4/2007, il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha accolto il reclamo proposto dai ricorrenti, e annullato l'impugnato procedimento elettorale del Consiglio dell'Ordine di Roma (all.2).

L'Ing. Croce, insieme agli altri, credeva che a quel punto la vicenda si sarebbe conclusa, o con le dimissioni o con lo scioglimento del Consiglio da parte del Ministero, ma evidentemente credeva male...

Infatti il Consiglio di Roma proponeva ricorso alla Corte di Cassazione, e tramite il suo Presidente dichiarava apertamente di non avere alcuna intenzione di muoversi dal suo posto fino alla scadenza del mandato (all.3).

In data 22 Marzo 2007 con diffida notificata il 26 Marzo al Consiglio di Roma, e il 2 Aprile al Ministero della Giustizia, l'Ing. Croce chiedeva da un lato che il Consiglio di Roma ottemperasse alla sentenza, e che il Ministero, in caso contrario, provvedesse a decretarne lo scioglimento, sempre in ottemperanza della nominata sentenza.

Ma, ad oggi, pur essendo trascorsi i termini di legge per la risposta, nessuna risposta è ancora pervenuta ed attesa la palese illegittimità di tale silenzio serbato da parte del Ministero sull'istanza del ricorrente, non resta altra via che rivolgersi alla giustizia riparatrice di tale Tribunale per i seguenti:

MOTIVI

1) Violazione di legge. Violazione art. 2 L.241/1990.

Recita l'art. 2 della L.241/1990, come modificato dalla L.15/2005: “1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. 2. Le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun tipo di procedimento, in quanto non sia già direttamente disposto per legge o per regolamento, il termine entro cui esso deve concludersi. Tale termine decorre dall'inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento è ad iniziativa di parte. 3. Qualora le pubbliche amministrazioni non provvedano ai sensi del comma 2, il termine è di novanta giorni...”

Con sentenza n. 2362/2006, il Tar Lazio, Sezione III Bis, ha peraltro confermato che “Con riferimento al problema dell'individuazione della fonte dell'obbligo di provvedere, è noto che quest'ultimo, in linea di principio, può derivare dalla legge, ma anche da principi generali, ovvero dalla peculiarità della fattispecie, per la quale **ragioni di giustizia o rapporti esistenti tra l'amministrazione ed amministrati impongono l'adozione di un provvedimento, soprattutto al fine di consentire all'interessato di adire la giurisdizione per la tutela delle proprie ragioni**” (così anche sentenza del Consiglio Stato, sez. VI, 4 giugno 2004, n. 3492).

Pare evidente che in questo caso il silenzio dell'Amministrazione, perdurante ben oltre i termini previsti ex lege, sia illegittimo, a fronte di un evidente interesse da parte del ricorrente di vedere ottemperata la sentenza del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, che il Consiglio di Roma inequivocabilmente non ha intenzione di eseguire, e dunque commissariare il Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri di Roma e di conseguenza ripetute le elezioni cui ha partecipato.

A ciò non può ostare la proposizione dell'appello proposto dal Consiglio di Roma alla Suprema Corte di Cassazione, sia poiché tale ricorso –per espressa norma di legge, vedi art. 373 cpc- non sospende l'esecuzione della sentenza, sia perché attendere la decisione di tale ricorso, ancora nemmeno fissato per l'udienza, porterebbe probabilmente l'illegittimo

Consiglio a finire il mandato quadriennale (sono passati 20 mesi, ad oggi, sui 48 del mandato), in sostanziale elusione del giudicato, e della correttezza delle norme procedurali poste a tutela di un ampio elettorato.

2) Violazione di Legge. Violazione art. 2, comma 5, L. 241/1990.

Violazione art. 57 RD 2357/1925 e art. 4 DPR 55/201.

Sempre per la nuova normativa di cui all'art. 2, comma 5, della L. 241/1990, introdotta dalla L.35/2005, come conferma giurisprudenza recente (vedi, da ultimo Consiglio di giustizia amministrativa per la regione Sicilia Sentenza 04/11/2005, n. 726), il giudice amministrativo *“può conoscere della fondatezza dell’istanza e tale espressione va interpretata come attribuzione al giudice di provvedere sull’oggetto del giudizio che non può essere ridotto al silenzio, ma comprende anche il merito”*.

Pertanto il *“può”* di cui all'art.2 comma 5, L.241/90 facoltizza il giudice a pronunciarsi nel merito della domanda dell'attore, qualora vi sia un'esplicita richiesta del ricorrente e l'attività della pubblica amministrazione non sia connotata da margini di discrezionalità. Particolarmente incisivo a tal fine appare il TAR Catania *“il procedimento avverso il silenzio dell'Amministrazione di competenza del giudice amministrativo, secondo la disciplina risultante dal novellato art. 2, comma 6°, della legge 241/1990, nel testo da ultimo introdotto dall'art. 6 bis della recente L. n. 80 del 2005 (“il giudice amministrativo può conoscere della fondatezza dell’istanza”), deve tendere non solo all'accertamento dell'obbligo dell'Amministrazione di esercitare un pubblico potere di cui sia titolare, e quindi di emettere un provvedimento di cura dell'interesse pubblico; ma, laddove non implichi valutazioni discrezionali rimesse in prima battuta alla necessaria valutazione dell'autorità amministrativa (in ciò evidentemente risolvendosi l'opzione valutativa prevista dalla nuova disposizione e la conseguente valutazione facultizzante rimessa all'apprezzamento del giudice amministrativo), può estendersi alla verifica in ordine alla fondatezza della pretesa azionata, assumendo carattere pienamente satisfattivo in presenza di una valutazione giudiziale piena, la quale, disancorata dal limitato orizzonte*

dell'accertamento del mero dovere di provvedere, investe i contenuti sostanziali del rapporto tra cittadino e Pubblica amministrazione”.

In questo caso, l'inerzia del Ministero è doppiamente grave, in quanto non solo è illegittimo non rispondere all'istanza dell'Ing. Croce, ma pare assai più grave ogni mancato provvedimento che ristabilisca la legalità, stante l'inequivocabile annullamento delle elezioni di Roma, sanzionato dalla sentenza del Consiglio Nazionale degli Ingegneri.

Sentenza esecutiva, al pari delle sentenze rese dai giudici ordinari e/o amministrativi, anche se resa da un giudice “speciale”, **e che dunque non riveste alcun tipo di discrezionalità da parte del Ministero vigilante per la sua esecuzione.**

Alla luce della nuova formulazione dell'art. 2 della L.241/1990, e della recente giurisprudenza in materia di silenzio-rifiuto, si può agevolmente ricavare che il Tar si possa/debba sostituire all'Amministrazione quando alla stessa non residui alcuna discrezionalità in merito all'istanza, cosa che in questo caso non c'è, trattandosi dell'ottemperanza del Ministero ad una sentenza del CNI, organo preposto ex lege a decidere tali ricorsi.

Ricordiamo che l'art. 57 del RD 2357/1925 prevede che “*Gli Ordini degli ingegneri e degli architetti ed i rispettivi Consigli sono posti sotto l'alta vigilanza del Ministero di Grazia e Giustizia il quale la esercita direttamente ovvero per il tramite dei Procuratori Generali presso le Corti di Appello e dei Procuratori dalla Repubblica. **Il Ministro di Grazia e Giustizia vigila alla esatta osservanza delle norme legislative e regolamentari** ed all'uopo può fare, direttamente ovvero a mezzo dei suddetti magistrati, le opportune richieste ai singoli Ordini ed ai rispettivi Consigli. **Il Ministro di Grazia e Giustizia, sentito il parere del Consiglio di Stato, può sciogliere il Consiglio dell'Ordine, ove questo, chiamato all'osservanza degli obblighi ad esso imposti, persista a violarli o a non adempierli, ovvero per altri gravi motivi.** In tal caso, le attribuzioni del Consiglio sono affidate ad un commissario straordinario”.*

L'art. 4 del DPR 55/2001 prevede invece che, fra le altre attribuzioni, che il Dipartimento Affari di Giustizia del Ministero, “*vigili sugli ordini professionali; segreteria del Consiglio Nazionale Forense e degli altri consigli nazionali; vigilanza sui notai, sui Consigli notarili, sulla Cassa*

nazionale del notariato e sulla relativa commissione amministratrice; questioni concernenti l'applicazione delle leggi e dei regolamenti sul notariato, sull'avvocatura e sugli altri ordini professionali, ivi compresi i concorsi e gli esami”.

Dal combinato disposto delle due norme si evince il necessario controllo del Ministero sull'operato dei Consigli degli Ordini Professionali, operato che in questo caso il Consiglio Nazionale degli Ingegneri –organo competente, come questa Sezione ha sottolineato, in caso di procedimenti elettorali, ha dichiarato essere illegittimo, annullando le elezioni dell'Ottobre 2005.

Fra l'altro, a prescindere da qualsiasi considerazione in merito alla sentenza espressa dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri, che sicuramente verrà espresso con decine e decine di pagine dal Consiglio di Roma, un dato si vuole sottolineare, sotto gli occhi di tutti, meno che del Consiglio stesso, e che appare inconfutabile: il Consiglio di Roma non era già scaduto alla data delle elezioni, ma sarebbe scaduto il 31 gennaio successivo.

Tale dato è stato confermato, in sequenza, dallo stesso Ministero (all.4), dal Tar Lazio (all.5), dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri, nonché dal Tribunale Civile (all.6): **tutte tali sentenze (oltre al parere del Ministero) hanno come dato comune quello di statuire che la scadenza del Consiglio di Roma fosse fissata per il 31 Gennaio 2006.**

Non una, una sola, sentenza ha mai statuito il contrario.

Pensare che, a prescindere dalle altre considerazioni in merito, si tratti di un dato confutabile ora dalla Cassazione, e dunque attendere due anni solo per vedere ribadita questa verità inequivocabile, sarebbe francamente una beffa insopportabile per chi, come il ricorrente, ha creduto da subito alla illegittimità della chiamata alle urne nel Settembre 2005.

Da ultimo vogliamo inoltre ricordare come, nell'Ottobre 2006, il Consiglio di Roma avesse riconvocato le elezioni (all.7), alla luce del contenzioso esistente, indicazione successivamente revocata su indicazione dello stesso Ministero solo per le illegittime modalità con le quali era stata portata avanti: pare chiaro che questo sia un'ulteriore segnale inequivocabile in merito al necessario scioglimento di tale Consiglio.

Tanto premesso l'Ing. Giuseppe Croce, come sopra rappresentato e difeso

PQM

In via principale, previo accertamento dell'illegittimità del silenzio-rifiuto serbato dal Ministero in merito all'istanza notificata in data 2 Aprile 2007, disporre il Commissariamento del Consiglio degli Ingegneri della Provincia di Roma, in ottemperanza della sentenza 4/2007 del Consiglio Nazionale degli Ingegneri .

In via subordinata, accertare l'illegittimità del silenzio-rifiuto serbato dal Ministero della Giustizia in merito all'istanza presentata, e nominare sin d'ora un Commissario ad acta che si sostituisca all'Amministrazione per tale incumbente.

Con ogni consequenziale statuizione in ordine a compensi e spese di lite.

Si depositano i documenti da n. 1 a n 7.

Ai sensi dell'art.9 della L.488/1999 il ricorso è in materia di silenzio-rifiuto, e si applica il contributo di Euro 250,00.

ROMA, 1 Luglio 2007

(Avv. Prof. Federico Tedeschini)

(Avv. Alessandro Tozzi)

Si notifici a

1) il MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

2) IL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI di ROMA in persona del Presidente pro tempore, domiciliato presso la sede in Via Vittorio Emanuele Orlando 83, Roma;